

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITÀ, FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G13471 del 05/10/2026

Proposta n. 35195 del 21/09/2026

Oggetto:

L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione forestale". Art 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva. Revisione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dell'Università agraria di Manziana - Comuni di Manziana e Tolfa (Rm). Periodo di validità 2022/37 aggiornato a 2026/2041. Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 c. 2 L. 241/90 e smi . Approvazione

Proponente:

Estensore	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: L.R. n. 39/2002 “Norme in materia di gestione forestale”. Art 16 “Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva.
Revisione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) dell’Università agraria di Manziana – Comuni di Manziana e Tolfa (Rm). Periodo di validità 2022/37 aggiornato a 2026/2041.
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 c. 2 L. 241/90 e s.m.i. Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
SOVRANITA’ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente d’Area;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il R.R. 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce che la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”;

CONSIDERATO che, con atto di organizzazione G01459 del 13/02/2024, modificato con atto di organizzazione n. G02265 del 29/02/2024, si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sono state approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici, fissandone la decorrenza al 1° maggio 2024;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G04917 del 29/04/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione” al Dott. Agr. Fabio Genchi;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G05072 del 30/04/2024 con cui il personale non dirigente viene assegnato alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regio Decreto (R.D.) 30 dicembre 1923, n. 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, ed in particolare l’art. 100 comma 1 lett. b) che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 1 e dell’art. 5 dell’Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO il Decreto legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con particolare riferimento all'art. 149, lettere b) e c), relativo agli interventi esonerati dall'obbligo di acquisire titolo paesaggistico;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e smi – “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 13 febbraio 2017, n. 31 – “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”, con particolare riferimento a quanto riportato alla voce A20 dell'All. A in merito agli interventi esclusi dall'obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale (Corte) 25 settembre 2018, n. 201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice, così come modificato con Legge n. 136/23;

VISTA la sentenza della Corte 12 maggio 2021, n. 141, con particolare riferimento a quanto dichiarato in merito all'illegittimità di anticipare “l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale, e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi”;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. V (T.A.R.) 12 dicembre 2022, n. 16572, secondo la quale l'approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

VISTA la Legge 9 ottobre 2023, n. 136 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con particolare riferimento all'art. 5bis secondo il quale anche i tagli colturali, a carico delle foreste di cui all'art. 136 del Codice, sono esonerati dall'obbligo di acquisire titolo paesaggistico;

VISTA l'istanza avanzata dall'Università agraria di Manziana, con nota acquisita al prot. reg. n. 1375958 del 28/11/23, inerente all'approvazione della proposta di revisione del P.G.A.F. dell'Ente;

CONSIDERATO che, con determinazione G00964 29/01/2024, è stata conferito incarico, inerente la responsabilità del procedimento, al funzionario Antonio Zani;

DATO ATTO che l'Università agraria ha provveduto, con note acquisite al prot. reg. con n. 1375958 del 28/11/2023 e n. 0196798 del 12/02/2024, a trasmettere la documentazione richiesta a completamento del fascicolo amministrativo;

CONSIDERATO che, con nota regionale prot. n. 0312819 del 06/03/2024, è stato convocato il Tavolo tecnico di presentazione, di cui all'art. 5 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005, configurante avvio formale dell'istruttoria di approvazione regionale;

DATO ATTO che in data 04 e 19 aprile 2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto, convocato rispettivamente con nota prot. 0312819/2024 e 0478160/2024, al fine di valutare agli indirizzi di gestione proposti in relazione allo stato dei luoghi oggetto di pianificazione;

CONSIDERATO che il giorno 28 marzo 2025 si è riunito il Tavolo tecnico regionale, convocato con nota regionale prot. n. 0271787 del 04/03/25, al fine di procedere ad un esame collegiale della documentazione integrativa trasmessa dall'Università agraria e richiesta con nota prot. n. 0758138 del 11/06/2024;

CONSIDERATO che, con nota regionale prot. n. 0421231 del 09/04/2025, la struttura regionale procedente ha comunicato l'avvenuta conclusione della fase istruttoria, concernente la verifica dell'ammissibilità della proposta di revisione;

CONSIDERATO inoltre che, con la richiamata nota prot. n. 0421231/2025, è stato sollecitato il pronunciamento di competenza, da parte degli attori coinvolti nel procedimento, al fine di procedere alla convocazione del Tavolo tecnico finale;

ASSUNTO che, in base alla vincolistica interessata e alle norme che disciplinano le procedure di approvazione, la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, o altri atti di assenso comunque denominati, di seguito elencati:

1. Pronuncia per la valutazione di incidenza - art. 5 D.P.R. 357/1997.
2. Parere Città Metropolitana di Roma Capitale - art. 5 co. 7 e co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005.
3. Pronunciamento Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - art. 21 ex Dlgs 42/2004 e smi (esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali).
4. Nulla osta Ente Parco Regionale Bracciano Martignano – art. 28 ex LR 29/1997 in attuazione del disposto ex art. 5 co. 5 della LR 39/2002;

DATO ATTO che è stata acquisita Pronuncia per la Valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 – nota prot. reg. n. 0445022 del 28/04/2026 allegata al presente atto;

PRESO ATTO che, essendo decorso il termine di legge inerente all'ultimazione dell'iter regionale di approvazione, sussiste obbligo di concludere il procedimento attraverso l'adozione di provvedimento espresso;

TENUTO CONTO che eventuali pareri e nulla osta, non ancora pervenuti, possono essere rilasciati, nei termini e condizioni stabilite dalla D.G.R. 126/2005 e dalle norme vigenti in materia dei procedimenti amministrativi, successivamente alla data di svolgimento del Tavolo tecnico;

CONSIDERATO che il giorno 30 giugno 2026 si è riunito il Tavolo tecnico regionale di cui all'art. 5 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005, convocato con nota regionale prot. n. 0597035 del 10/06/2026;

PRESO ATTO che il Tavolo istituzionale si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di Piano, così come risulta dal verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 0704411 del 06/07/2026 e allegato al presente Atto;

DATO ATTO che, in base a quanto statuito dal Tavolo regionale, la validità del Piano è aggiornata al periodo 2026/2041;

CONSIDERATO che l'Università agraria di Manziana, con nota acquisita al prot. reg. n. 0755811 del 17/07/2026, ha trasmesso dichiarazione inerente la salvaguardia dei diritti civici e la scheda riepilogativa interventi e vincoli, allegati al presente atto;

DATO ATTO che Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota rif. n. CMRC-2026-0176044 del 24/07/2026 acquisita al prot. reg. con n. 0778377 del 24/07/2026, si è espressa, per le competenze attribuite in materia, favorevolmente all'approvazione della proposta di revisione.

CONSIDERATO che è decorso il termine, stabilito con nota regionale prot. n. 0704411 del 06/07/2026, per il rilascio di eventuali altri atti ancora non espressi.

PRESO ATTO che non risultano ancora pervenuti i seguenti atti d'assenso, obbligatori al fine della conclusione positiva del procedimento:

1. Pronunciamento Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - art. 21 del Dlgs 42/2004 e smi (esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali);
2. Nulla osta Ente Parco Regionale Bracciano Martignano – art. 28 ex LR 29/1997 e art. 5 co. 5 ex LR 39/2002.

VISTO quanto stabilito dall'art. 14 della L. 241/1990 e smi in merito alla facoltà dell'amministrazione procedente di indire conferenze di servizi a carattere decisorio qualora debbano essere acquisiti più atti d'assenso comunque denominati;

VISTO quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 76/2020 e smi in materia di accelerazione del procedimento di conferenza di servizi a carattere semplificato;

RITENUTO pertanto di dare attuazione alla procedura della conferenza di servizi al fine di garantire certezza dei tempi procedurali;

VISTO l'avviso di indizione della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c.2 legge 241/90 e smi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge 241/1990, inoltrato con nota regionale prot. reg. n. 0796047 del 29/07/2026;

DATO ATTO che l'oggetto della determinazione, da assumere in sede di conferenza, concerne l'approvazione della proposta di revisione del P.G.A.F. dell'Università agraria di Manziana – Comuni di Manziana e di Tolfa (Rm). Periodo di validità 2022/2037 aggiornato a 2026/2041, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005 e dell'art. 16 della L.R. 39/2002;

CONSIDERATO che copia digitale della documentazione tecnico amministrativa, inerente il procedimento di approvazione, è stata messa a disposizione attraverso specifico collegamento ipertestuale;

CONSIDERATO che, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, continuativi dalla data di indizione, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti devono rendere le determinazioni di competenza;

PRESO ATTO che, a seguito all'indizione della conferenza, è pervenuto il seguente pronunciamento:

- Parere Ente Parco Regionale Bracciano Martignano, rif. n. RU 0002541. U.03/08/2026, allegato al presente atto, avente valore agli effetti di quanto stabilito all'art. 5 co. 5 della LR 39/2002;

CONSIDERATO che, decorso il termine stabilito dall'art. 13 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, è stata comunicata, con nota regionale prot. n. 0930683 del 16/09/2026, l'avvenuta conclusione, con esito favorevole, della conferenza di servizi;

RITENUTO pertanto che, non essendo pervenuto riscontro entro i termini prescritti, è da intendersi favorevole e senza prescrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e smi, il seguente atto di valenza endoprocedimentale:

- Pronunciamento Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - art. 21 del Dlgs 42/2004 e smi (esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali);

RITENUTO altresì che, non essendo pervenuto ulteriore riscontro, debbano intendersi confermati i seguenti atti di valenza endoprocedimentale, già acquisiti nel corso dell'iter amministrativo:

- Pronuncia per la Valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 – nota prot. reg. n. 0445022 del 28/04/2026;
- Parere Città Metropolitana di Roma Capitale - art. 5 co. 7 e co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005, rif. n. CMRC-2026-0176044 del 24/07/20.

DATO ATTO che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. 168/2017 e come rappresentato dalla Struttura regionale competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/2018, non è più dovuto parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005;

PRESO ATTO che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole, agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. 7/2005, relativamente all'approvazione della proposta pianificatoria, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione selvicolturale della compresa speciale 'messa in sicurezza della viabilità' nonché all'eventuale ripristino del regime ceduo matricinato dei popolamenti invecchiati o che conseguiranno la soglia di invecchiamento ex art. 41 del R.R. nel corso del periodo di vigenza del Piano;

PRESO ATTO che, per quanto agli atti, non risultano presenti, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, esemplari arborei classificati alberi monumentali ai sensi degli articoli di cui al Capo II - Tutela degli alberi monumentali della L.R. 39/2002;

PRESO ATTO che, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, è presente sito dichiarato di interesse vegetazionale ai sensi della L.R. 43/1974, ora ricompreso tra i boschi tutelati ai fini della conservazione della biodiversità e del germoplasma di cui all'art. 26 ex LR 39/2002. Si prende atto altresì che non sono previsti interventi all'interno dell'area indentificata in cartografia con la lettera l) e corrispondente all'area approvata, con Determinazione regionale B0269 del 26/01/2010, quale area idonea a rappresentare la provvigione legnosa indennizzata e a cui è stata attribuita destinazione a invecchiamento indefinito;

ASSUNTO che l'approvazione della proposta di revisione ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori;

CONSIDERATO che, in coerenza con il combinato disposto dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 45 comma 4 della L.R. 39/2002, disposizioni integrative possono essere impartite in sede di adozione del Provvedimento finale;

DATO ATTO che il presente Atto rappresenta il Provvedimento adottato a conclusione del procedimento regionale inerente all'approvazione della proposta di P.G.A.F., così come statuito dal combinato disposto della L.R. 14/1999 e della L.R. 39/2002;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene a modalità di gestione e previsioni di intervento, il P.G.A.F., approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 130 del R.D. 3267/1923

ASSUNTO altresì, in coerenza con quanto stabilito dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 16572/2022, che l'approvazione della proposta di P.G.A.F. non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

RITENUTO pertanto che gli interventi attuativi, con particolare riferimento agli interventi non di carattere forestale e diversi dalla manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione definitiva, alle procedure abilitative previste dalle norme di riferimento, così come disposto all'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. n.126/2005;

DATO ATTO che, come stabilito al richiamato art. 1 co. 12 in merito a interventi non di competenza forestale, l'approvazione del piano equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione degli stessi;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi inerenti all'esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, nonché gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto confermato dalla sentenza della Corte n. 201/2018;

VISTO il parere rilasciato dall'Area Affari Generali, Contenzioso e Legislativo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot. n. 183471 del 23/02/2022), in merito ad interventi di recupero a fini agropastorali su aree classificate bosco dalla Tavola B del P.T.P.R. vigente;

PRESO ATTO che, non ritenendosi applicabili alla fattispecie in questione né l'esimente di cui all'art. 149 comma 1 lett. b) del Codice né i suoi precipitati normativi di cui al punto A.19 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, risulta necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, così come chiarito dal parere espresso;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di revisione del P.G.A.F. dell'Università agraria di Manziana esclusivamente per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice, così come modificato con L. 136/2023;

RITENUTO altresì che, relativamente alla materia agropastorale, eventuali interventi di recupero a carico di aree pascolive identificabili quali bosco o aree assimilate dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di cui all'art. 25 del R.R. 7/2005, previa acquisizione dei titoli e atti necessari, in particolare dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO quanto ulteriormente comunicato, con nota regionale prot. n. 0980105 del 30/09/2026, in merito alla validità e all'efficacia della procedura di conferenza;

DATO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni in contrasto e in opposizione con gli esiti della conferenza di servizi;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b) e lettera c) del Codice, così come modificato dalla L. 136/2023:

1. Di concludere, con esito positivo, la Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c.2 L. 241/1990 e smi, convocata con nota prot. n. 0796047 del 29/07/2026, avente ad oggetto 'approvazione revisione del P.G.A.F. dell'Università agraria di Manziana – Comuni di Manziana e di Tolfa (Rm). Periodo di validità 2022/2037 aggiornato a 2026/2041'.

La copia digitale ufficiale del Piano, nella versione di file unico aggiornato, è resa disponibile tramite specifico collegamento ipertestuale.

2. Di prendere atto che, a seguito all'indizione della conferenza, è pervenuto il seguente pronunciamento:
 - Parere Ente Parco Regionale Bracciano Martignano, rif. n. RU 0002541. U.03/08/2026, allegato al presente atto, avente valore agli effetti di quanto stabilito all'art. 5 co. 5 della LR 39/2002.
3. Di ritenere che, non essendo pervenuto riscontro entro i termini prescritti, è da intendersi favorevole e senza prescrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e smi, il seguente atto endoprocedimentale:
 - Pronunciamento Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale - art. 21 del Dlgs 42/2004 e smi (esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali).
4. Di ritenere altresì che, non essendo pervenuto ulteriore riscontro, debbano intendersi confermati i seguenti atti di valenza endoprocedimentale, già acquisiti nel corso dell'iter amministrativo:
 - Pronuncia per la Valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 – nota prot. reg. n. 0445022 del 28/04/2026;
 - Parere Città Metropolitana di Roma Capitale - art. 5 co. 7 e co. 8 dell'All. 2 alla D.G.R. n. 126/2005, rif. n. CMRC-2026-0176044 del 24/07/20.
5. Di prendere atto che, a seguito delle novazioni normative introdotte dalla L. n. 168/2017, non è più dovuto, così come rappresentato dalla Struttura regionale competente con nota rif. n. 815870 del 19/12/2018, non è più dovuto parere in materia di usi civici di cui all'art. 5 co. 7 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005. Si prende atto altresì della dichiarazione resa dalla proprietà con cui attesta che il P.G.A.F. non ostacola e ne limita l'esercizio dei diritti collettivi ivi previsti.
6. Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di parere favorevole, agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del R.R. 7/2005, relativamente all'approvazione della proposta pianificatoria, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione selvicolturale della compresa speciale 'messa in sicurezza della viabilità' nonché all'eventuale ripristino del regime ceduo matricinato di popolamenti invecchiati o che conseguiranno la soglia di invecchiamento ex art. 41 del R.R. nel corso del periodo di vigenza del Piano.
7. Di prendere atto che, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, non risultano presenti esemplari arborei classificati alberi monumentali ai sensi degli articoli di cui al Capo II - Tutela degli alberi monumentali della L.R. n. 39/02.
8. Di prendere atto che, all'interno del territorio oggetto di pianificazione, è presente sito dichiarato di interesse vegetazionale ai sensi della L.R. 43/1974, ora ricompreso tra i boschi tutelati ai fini della conservazione della biodiversità e del germoplasma di cui all'art. 26 ex LR 39/2002. Si prende atto altresì che non sono previsti interventi all'interno dell'area indentificata in cartografia con la lettera l) e corrispondente all'area approvata con Determinazione regionale B0269 del 26/01/2010 quale area idonea a rappresentare la provvigione legnosa indennizzata e a cui è stata attribuita destinazione a invecchiamento indefinito.

9. Di ribadire che, in coerenza con quanto stabilito al richiamato l'art. 1 co. 12 in merito agli interventi non di competenza forestale, l'approvazione del Piano equivale unicamente ad un parere positivo alla loro esecuzione, facendo salvo l'obbligo di attivare le conseguenti procedure abilitative ai fini dell'esecuzione degli stessi.
10. Di ribadire che l'approvazione della proposta di P.G.A.F., in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla D.G.R. 126/2005 e ribadito dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 16572/2022, non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi previsti. Gli interventi attuativi, con particolare riferimento a quelli non di carattere forestale e non riferibili a manutenzione ordinaria, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione esecutiva, alle procedure abilitative previste dalla normativa vigente in materia.
11. Di stabilire che la programmazione degli interventi dovrà attenersi a quanto definito nell'elaborato Scheda riassuntiva degli interventi e vincoli, configurante atto idoneo per verificare la sussistenza di conformità al Piano.
12. Di stabilire che le attività di gestione dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto disposto dagli atti endoprocedimentali espressi e le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del presente Provvedimento.
13. Di stabilire che ogni intervento eseguito in difformità, o non previsto dal P.G.A.F., è da intendersi quale intervento privo di titolo.
14. Di stabilire che ogni azione da attuare in contrasto al presente dispositivo, non configurante variazione sostanziale e non riconducibili alla materia per la quale è prevista deroga dall'art. 45 co. 2bis ex L.R. 39/2002, dovrà essere sottoposta, al fine di valutarne l'ammissibilità, alle determinazioni del Tavolo tecnico regionale.
15. Di stabilire che, relativamente a quanto stabilito dall'art. 45 co. 2bis della LR n. 39/2002 e in coerenza con quanto declinato dal Provvedimento regionale G05133 del 17/04/2026, eventuali deroghe al P.G.A.F. approvato sono ammesse le seguenti fattispecie:
 - variazione del calendario degli interventi selvicolturali, al fine di modificare l'epoca di esecuzione degli interventi già iscritti, a condizione che non comportino problemi di contiguità tra le tagliate e nel rispetto della ripresa prevista dal Piano;
 - esecuzione di interventi intercalari, anche se non iscritti, esclusivamente per le comprese produttive.Per ogni azione in deroga dovrà essere predisposto piano dei tagli aggiornato da inviare ai componenti il Tavolo istituzionale regionale.
16. Di stabilire che l'approvazione del P.G.A.F. ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo tecnico, ovvero certificazione delle informazioni dendrometriche riportate negli elaborati pianificatori.
17. Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del P.G.A.F., dovrà essere assicurata una densità di matricinatura, nelle ceduazioni di fine turno, non inferiore a quanto previsto dalla proposta di P.G.A.F. e dal presente Atto.
18. Di stabilire che, relativamente alla materia agropastorale, eventuali interventi configuranti attività di recupero a carico di aree pascolive, identificabili quali bosco o aree assimilate, dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di cui all'art. 25 del R.R. n. 7/2005, previa acquisizione dei titoli e atti necessari. Per gli interventi di mera ripulitura dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 119 e 120 del RR 7/2005.
19. Di stabilire che le modalità gestionali previste dal P.G.A.F., così come rimodulate dal presente provvedimento, integrano e sostituiscono le misure stabilite dal R.R. n. 7/2005, con particolare riferimento al trattamento dei Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali di cui all'art. 46 del testo regolamentare.

20. Di stabilire che le operazioni di concentramento ed esbosco dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 e 68 del R.R. 7/2005, salvo non diversamente prescritto dagli Atti a valenza endoprocedimentale espressi. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, di tipo permanente o alle direttrici a carattere temporaneo, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali, o eventualmente creati da interventi di potatura e sfollo, senza comportare danneggiamento delle ceppaie eventualmente presenti ed evitando movimentazione di terra e il transito lungo le linee di impluvio riportate nelle CTR. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta apposita cartografia recante le linee di esbosco permanenti e le direttrici a carattere temporaneo. Ogni altra azione, e comunque ogni azione in contrasto con quanto prescritto dagli atti endoprocedimentali espressi, dovrà essere sottoposta a specifica istanza.
21. Di stabilire, fatto salvo quanto diversamente prescritto da pareri e nulla osta espressi, l'osservanza delle seguenti modalità in fase di assegno e di cantiere:
- negli interventi riconducibili a ceduzioni di fine turno, segnatura secondo le consuetudini locali, delle piante da rilasciare a dote, predisponendo relativo piedilista. In alternativa dovrà essere nominato collaudatore in corso d'opera che provvederà, già in fase di cantiere, alla verifica dei lavori eseguiti;
22. Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III Ricostituzione del soprassuolo forestale del R.R. 7/2005, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo, comunque, coerenti e non in contrasto con le previsioni del P.G.A.F. vigente. Dovranno essere predisposti carta degli interventi e piano dei tagli aggiornati da inviare ai componenti istituzionali del Tavolo regionale.
23. Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla D.G.R. 126/2005 in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previste nei P.G.A.F., con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del R.R. 7/2005 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026 del 22/02/2012, ovvero che "Per quanto contenuto nei P.G.A.F., esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti". Ogni altro intervento di sistemazione della viabilità esistente dovrà essere sottoposto alle procedure abilitative, previa acquisizione degli atti di valenza endoprocedimentale, previste dalle norme di riferimento vigenti.
24. Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti alla valorizzazione turistica, miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia e per la prevenzione dai dissesti e la sistemazione idraulico forestale. I suddetti interventi sono da ritenersi coerenti con le previsioni pianificatorie integrando di fatto le ipotesi di intervento riportate in ciascuna Scheda dell'Allegato – Descrizioni particellari.
25. Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale.
26. Di stabilire, relativamente all'esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva, l'obbligo per la proprietà di osservare le seguenti procedure di cui al combinato disposto dell'art. 7 del R.R. 7/2005 e dell'art. 45 della L.R. n. 39/2002:
- Che venga inviata Comunicazione inizio lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Città metropolitana per interventi relativi a superfici superiori ai tre ettari, Comuni per gli interventi relativi a superfici inferiori ai tre ettari) e al Gruppo Carabinieri Forestale, competenti per territorio. Alla Comunicazione dovrà essere allegata:

- attestazione ex art. 6 L.R. 39/2002, inerente la conformità degli interventi attuativi con la pianificazione forestale e territoriale vigente nonché l'immutato stato dei luoghi e i vincoli esistenti;
- copia di atti a valenza endoprocedimentale, eventualmente previsti e da acquisire preventivamente all'avvio delle procedure abilitative in regime di silenzio assenso;
- copia semplificata del Progetto di utilizzazione forestale ex art. 11 del R.R. 7/2005.

➤ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale competente la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

➤ Che venga pubblicato, presso l'Albo pretorio dell'Ente e/o del Comune pertinente per territorio, per un periodo pari a 15 gg, avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti (Determinazione ed elaborati pianificatori) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 gg successivi, al termine stabilito per la pubblicazione stessa. Ai fini dell'adozione del Provvedimento di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Il presente atto non esime la proprietà dall'assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché dall'acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

(Dott. Roberto ALEANDRI)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05)



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA e SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE Area Governo del Territorio e multifunzionalità, forestazione.

TAVOLO TECNICO di APPROVAZIONE

(Art.5 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 126/2005)

OGGETTO: *Revisione Piano di Gestione e Assestamento forestale*
– PGAF – dell'Università Agraria di Manziana (RM) periodo di validità 2022/37
aggiornato 2026/2041 - Art. 16 comma 1 ex L.R. n. 39/02 e smi.

VERBALE DEI LAVORI

Il 30/06/2026 presso gli uffici della Regione Lazio in via Campo Romano, 65 Roma si riunisce il tavolo tecnico di approvazione della revisione, convocato con nota di cui al prot. Reg. n. U 0597035 del 10/06/2026 così come stabilito dall'art.5 della DGR 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 16 della LR n. 39/02 e smi.

Link documentazione <https://regionelazio.app.box.com/v/pgafuamanziana> Password: Uamanziana!

ENTI CONVOCATI	PRESENTI NELLA PERSONA DI	ASSENTI
Università Agraria di Manziana	Marcello Roncoloni (consigliere)	
Città Metropolitana di Roma Capitale		Assente
Regione Carabinieri del Lazio		Assente
Gruppo Carabinieri Forestale di Roma		Assente
Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano	Sara Palombi (dirigente tecnico)	
Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano	Andrea Cerulli (funzionario)	
Direzione Regionale Ambiente Area Protezione e Gestione della Biodiversità		Assente
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale		Assente
Tecnico Relatore	Massimo Felicetti	
Lazio Crea Area Foreste	Riccardo Pacifici	
Reg. Lazio Area Foreste Resp. Procedimento	Antonio Zani	

DATO INIZIO AI LAVORI alle ore 10:30;

Apri la discussione il dott. Pacifici riassumendo l'ITER ISTRUTTORIO,

L'iter che è stato oggetto di varie discussioni e modifiche accordate durante i due sopralluoghi del 04 e 19 aprile 2024, con successive osservazioni da parte di:



- Osservazioni del Parco Regionale Bracciano Martignano (acquisite con prot. Reg. n.523904 del 18/04/2024 dove consigliava di alleggerire il diradamento nella compresa Quarto della Caldara e di mantenere il sottobosco in buone condizioni nella compresa Macchia Grande);

Il dott. Roncoloni in merito alle osservazioni del Parco dice che il diradamento previsto nella Caldara non verrà effettuato e che le zone al pascolo nella Macchia Grande sono state suddivise in due porzioni: B1 e B2 al fine di consentire la turnazione del pascolo biennale maggiormente sostenibile per il prato;

- Osservazioni della Città Metropolitana di Roma Capitale acquisite con prot. Reg. n. 680953 del 24/05/2024 articolate su tre punti: viabilità, interventi previsti e descrizioni particellari e cartografia e superfici.

Il dott. Zani ha collezionato le suddette osservazioni ed ha richiesto, con nota di cui al prot. Reg. n. 758138 del 11/06/2024, le seguenti integrazioni:

- Ridefinire nella compresa pascoli, sia il numero dei capi che il carico massimo ammissibile – in termini di UBA/HA (unità di bovini adulti ad ettaro);
- Allungare il turno minimo a 20 anni nella compresa cedui di macchia delle Pietrische;
- Creare una compresa a gestione speciale nei cedui castanili Poggiaccio e Poggiacetto e predisporre il particellare corrispondente alla fascia di alto fusto di cerro e alla fascia di rispetto della ferrovia con allungamento del turno minimo di 20 anni;
- Approfondire e riepilogare le vicende connesse e conseguenti alla LR 43/74 nella compresa con finalità paesaggistica ambientale fustaia di cerro e farnetto.
- Descrizione e restituzione cartografica dell'area ad invecchiamento indefinito predisponendo la conseguente scheda particellare.
- Stilare delle schede particellari relative alle aree sperimentali V e VI.
- Creare una compresa a gestione speciale nelle aree di rispetto alle strade provinciali e recepimento delle indicazioni gestionali predisposte dallo studio Cursa.

Per dar seguito alle integrazioni richieste l'UA di Manziana si è riunita e con Delibera n.35/2025 ha dato mandato al tecnico di provvedere alle modifiche richieste. Questi ha successivamente rivisto e ritrasmesso la documentazione integrativa ed aggiornato con periodo di validità (ex 2022-2037) dal 2026 al 2041 nuovo PGAF ricevuto a dicembre del 2025 con nota n. 1192819;



Il nuovo Pgaf prevede:

- In merito alla compresa pascoli sono state ricalcolate le unità foraggiere e, quindi, le UBA/HA ed è stato ridefinito il periodo pascolivo escludendo alcune aree dal pascolo: a tal proposito UA si è impegnata di realizzare una recinzione in località Pietrische;
- In riferimento alla compresa cedui Macchia delle Pietrische ci sono ha 3,96 che non sono stati utilizzati ed inseriti nella pf 1a; portando il turno del cerro ad anni 21;
- In località Poggiaccio e Poggiacetto in riferimento alla proposta di allungare il turno del castagno, che nella pianificazione è fissato a 19 anni, il tecnico osservando che nell'allungamento del turno c'è un deperimento del castagno propone di lasciare il turno a 19 anni;

Il dott. Zani anche in considerazione del turno del RR fissato a 14 anni, accetta il turno di 19 anni ma consiglia, sempre in visione della scarsa massa legnosa di allungarlo a 20 nella prossima pianificazione;

- L'ex pf 11, precedentemente inserita nella compresa castanile, diventa la nuova pf 1B ed è inserita nella compresa dei cedui quercini;
- In merito alla proposta della fascia di alto fusto nella compresa castanile (adiacente ferrovia) finalizzata al contenimento della robinia viene ripristinato il ceduo matricinato;
- In merito alla fascia di metri 30 nella compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità (pf F1-F2-F3), dopo ampia discussione all'interno UA, si propone di effettuare gli interventi in due annualità: prima annualità su via Lazio seconda annualità sulla via Braccianese Claudia;

A tal proposito il dott. Felicetti riporta le intenzioni dell'UA, ossia di tagliare per una fascia di 30 metri su entrambi i lati tutte le piante tra i 22,5 cm e 100 cm di diametro, mentre le piante con un diametro superiore ai cm 100 che saranno costantemente monitorate (su due piante sono stati installati degli strumenti che segnalano i movimenti a rischio di caduta), verranno tagliate solo se pericolose.

Sempre nella compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità, UA ha inserito delle fasce di rispetto indicate nella CTR Macchia Grande in blu, arancione e rosa (pf F4-F5-F6) sono fasce, sia ai lati del 2° tratto della Strada Provinciale Braccianese-Claudia, sia di pertinenza della viabilità interna al bosco, sia di pertinenza degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con aree private, dove prevedono di abbattere solo piante secche. UA eventualmente dovesse mettere in sicurezza una zona invierà tramite PEC una comunicazione di avvio lavori in somma urgenza con perizia VTA delle piante da abbattere; i lavori potranno essere eseguiti in regime di silenzio assenso, a partire dal 6° giorno naturale e consecutivo, come indicato a p.15 della pronuncia della VI.



- In riferimento al lotto di Macchia Grande si ribadisce che non verranno effettuati interventi e verrà proposto un nuovo studio che comprenda lo scarso rinnovamento forestale;
- Le pf G, F dalla compresa Quarto della Caldara sono confluite nella compresa boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito;

Qui di seguito la superficie aggiornata per comprese:

la **superficie totale assestata è pari ad ettari 1.096** ed è suddivisa in cinque comprese, le prime due comprese hanno finalità produttive mentre le altre tre hanno finalità paesaggistico ambientali:

1. Compresa cedui a prevalenza di cerro e roverella “MACCHIA DELLE PIETRISCHE” per ha 212,54.
2. Compresa cedui castanili e misti “POGGIACCIO E POGGIACCETTO” ha 74,26
3. Compresa Fustaia di cerro e farnetto “MACCHIA GRANDE” ha 452,26
4. Compresa Isole di biodiversità e boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito ha 117,43.
5. Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità degli edifici appartenenti all’Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private ha 85.63.00.

In merito alla VINCOLISTICA:

- l’intera superficie pianificata pari ad Ha 1.096 ricade nel Sito Natura 2000, ed è presente la pronuncia per la valutazione d’incidenza favorevole nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n.445022 del 28/04/2026 che farà parte integrante della determinazione di approvazione;
- Ha 47 ricadono nel Parco Naturale di Bracciano Martignano, in località “la Caldara” (monumento naturale);

A riguardo la dott.ssa Palombi ed il dott. Cerulli si esprimono favorevolmente sui 47 ha di loro competenza nella compresa della Caldara, ma si riservano che il N.O. verrà formalmente rilasciato dal Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano dopo formalizzazione del presente verbale.

- Ha 40 ricadono in sito Archeologico (Tav. 07 del PGAF);



Inoltre, ci sono 97 ettari ricadenti in boschi indennizzati ex LR 43/74 all'interno del bosco di Macchia Grande dove non ci sono interventi previsti.

Non ci sono altri vincoli presenti oltre ai sovra-citati.

In merito alla VIABILITA' il dott. Felicetti visto che in seguito ad un progetto di finanziamento da parte dell'Arsial, per il ripristino della strada Casale delle Pietrische - Pian Curiano (lunghezza ml 2.647 e larghezza media ml 3,90) dissestata da eventi metereologici di particolare intensità; si dovrà intervenire con un ricarico del fondo stradale ed opere di drenaggio orizzontali e verticali e di conseguenza si deve modificare lo stato di manutenzione previsto inizialmente nella tabella 36 dell'elaborato.

Presenta la relazione tecnica chiamata -integrazioni - di descrizione delle schede viabilità- che ridefinisce lo stato di manutenzione della strada Casale delle Pietrische - Pian Curiano (lunghezza ml 2.647 e larghezza media ml 3,90) da buono in pessimo.

Il dott. Zani accetta le modifiche indicate e le inserisce agli atti.

Il dott. Felicetti inoltre richiede che se nel periodo di tagli previsto come biennale/triennale non si concludesse il taglio iniziato, questo si potrebbe concludere nel biennio/triennio successivo (all'interno del periodo di validità del provvedimento autorizzativo), anche se lo stesso si sovrapponga con un altro intervento previsto nello stesso piano tagli.

Il dott. Zani accetta l'ipotesi di slittamento del periodo all'interno del piano tagli e conferma che la richiesta di cui sopra è ammissibile e non crea problemi di conformità con la pianificazione.

Tutto ciò premesso il Tavolo Tecnico, convocato ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 2 alla DGR 126/2005, si esprime favorevole all'approvazione del PGAF UA di Manziana 2026/41 e viene sciolto alle ore 12:42 ribadendo i termini e le modalità a cui dovranno attenersi le procedure di approvazione regionale.

Roma, lì 30/06/2026.



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E
PATRIMONIO NATURALE.

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Regione Lazio Direzione regionale
Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca,
Foreste
Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione
GR6718
Parco Naturale Regionale di Bracciano -
Martignano parcodibracciano@pec.regione.lazio.it

E p.c.

Università Agraria di Manziana
pec@pec.agrariamanziana.it

Dott. For. Massimo Felicetti
m.felicetti@epap.conafpec.it

Oggetto: Comuni di Manziana e Tolfa (RM).

“OGGETTO: Procedimento di approvazione Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) dell'Università agraria di Manziana (Rm). Periodo di validità 2022/37 e Revisione con Periodo di Validità 2026/2041.

Pronuncia di Valutazione di Incidenza Appropriata ai sensi dell'art 5 del DPR 357/97 e della DGR 938/2022.
(ns. rif. 15/2023 e 1566 bis/2025)

VISTO il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, ai sensi del quale è stata soppressa, tra le altre, la Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” e istituita la Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” a far data dalla sottoscrizione dei contratti dei rispettivi Direttori;

PRESO ATTO della Direttiva del Direttore generale prot. n. 474509 del 28/04/2025 con la quale, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al citato regolamento regionale n. 5/2025, tra le altre cose si dispone il transito dell'Area “Protezione e gestione della biodiversità” dalla soppressa Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” alla

Pag. 1/16

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI
EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE.

VIA DI CAMPO ROMANO, 65 00173 ROMA

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

fbisogni@regione.lazio.it

PEC: vinca@pec.regione.lazio.it



Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” senza modifiche di competenze, personale e declaratoria;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 26/06/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” al Dott. Paolo Alfarone;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08906 del 10/07/2025 “Organizzazione della Direzione regionale ‘Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale’” con cui, tra le altre cose, si dispone che la declaratoria delle funzioni dell’Area “Protezione e gestione della biodiversità” comprenda la gestione dell’attuazione delle Direttive europea 92/43/CEE del 21/05/1992 e 2009/147/CE del 30/11/2009 e il coordinamento e gestione delle procedure di Valutazione d’incidenza con riferimento alle suddette Direttive e ai DPR n. 357/1997 e n. 120/2003, anche in ambito di procedura VAS;

VISTO l’Atto di organizzazione del Direttore n. G09731 del 25/07/2025 “Assegnazione del personale alle strutture della Direzione regionale ‘Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale’”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G12268 del 19/09/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Protezione e gestione della biodiversità” all’Arch. Fabio Bisogni;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d’incidenza”;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e in particolare l’articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d’incidenza;

VISTO l’art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs.) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all’Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Dlgs. n. 121 del 07/07/2011 “Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente” e in particolare quanto previsto nell’art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed



integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTE le DGR n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all'adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 “Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”;

PRESO ATTO che con il sopracitato DM 06 dicembre 2016 il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6030008 “Macchia di Manziana” e il Sito di Interesse Comunitario (SIC) cod. IT6030009 “Caladara di Manziana” sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e Sito-specifici adottati con DGR n. 159/2016, già operativa;

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade nella ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate” e della ZPS IT6030085 “Comprensorio Bracciano- Martignano”; inoltre comprende parte della ZSC IT6030008 Macchia di Manziana e della ZSC IT6030009 Caldara di Manziana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i., n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

VISTA la LR n. 7 del 22 ottobre 2018 “Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale” che all'art. 5 tra le altre cose modifica l'art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA la DGR n. 938/2022 “Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019” e la determinazione n. GI 1906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio ha approvato le Linee guida (LLGG) regionali per la valutazione di incidenza (VIncA) con decorrenza dal 24/09/2023;

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. Prot.n. 21031 del 09/01/2023, con cui Alessandro Carucci in qualità di Presidente dell'Università Agraria di Manziana richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza appropriata, a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., sul Piano in oggetto;

CONSIDERATO che in data 22/09/2025 personale tecnico della scrivente Area congiuntamente a personale tecnico dell'Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione in indirizzo, e ai tecnici incaricati dall'Università Agraria è stato svolto un sopralluogo per risolvere alcune criticità riscontrate in fase di preistruttoria;

PRESO ATTO che a seguito dell'iter istruttorio intercorso, con nota acquisita al prot. I 194532 del 03/12/2025, è pervenuto l'elaborato Studio di Incidenza revisionato e aggiornato;

DATO ATTO che, a norma delle Linee Guida Regionali della Procedura di Valutazione di Incidenza, è necessario richiedere un “sentito” al Soggetto Gestore dei Siti Natura 2000 in cui ricade il Piano;



PRESO ATTO che il Soggetto affidatario della gestione della ZPS “Comprensorio Bracciano Martignano”, della ZSC “Caldara di Manziana” e della ZSC “Macchia di Manziana” è stato individuato nell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano con DGR 498 del 23 luglio 2019 e con DGR 305 del 19 giugno 2018;

DATO ATTO che con nota prot. 501240 dello 08/05/2025 e con nota prot. 105455 del 02/02/2026, a seguito dell’acquisizione dell’elaborato Studio di Incidenza revisionato, la scrivente Area ha richiesto il “sentito” all’Ente regionale sopra citato;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta pervenuto alcun “sentito” da parte del Soggetto Gestore, configurandosi di fatto il “silenzio-assenso”, trascorso il termine massimo di 30 giorni ai sensi del comma 3 dell’art. 17-bis delle Legge 241/90, come previsto nell’Allegato A della DGR 938/2022;

CONSIDERATO altresì che nella fase istruttoria precedente alla revisione dello Studio di Incidenza acquisita con la nota prot. 1194532 l’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano con nota prot. 593204 del 18/04/2024 ha inviato un contributo evidenziando diverse criticità;

DATO ATTO che in data 03/02/2026 la documentazione progettuale relativa all’ultima revisione presentata è stata pubblicata nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale ai fini della trasparenza e informazione del pubblico, come previsto nelle LLGG VInCA, e che non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO della documentazione progettuale, di cui si elenca quella ritenuta significativa ai fini dell’istruttoria di competenza della scrivente Area:

- Scheda di Valutazione di Incidenza Appropriata con allegato Studio di Incidenza datati 05/01/2023 a cura del Dott. For. Massimo Felicetti;
- Piano dei tagli datato 2022;
- Studio Specialistico sulle fasce arboree prospicienti via Lazio e S.P. Braccianese Claudia a seguito di una Convenzione tra l’Università Agraria di Manziana e il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) con la collaborazione dell’Università della Tuscia.
- Studio di Incidenza “INTEGRAZIONE” REVISIONE PGAF periodo di validità 2026-2041 datato Novembre 2025 a cura del Dott. For. Massimo Felicetti
- Shapefile;
- Nota prot. 523904 del 18/04/2024 Osservazioni del Parco di Bracciano
- Verbale Tavolo tecnico e sopralluogo congiunto del 04/04/2024

CONSIDERATO che il Piano di Gestione e Assestamento Forestale è riferito alle proprietà dell’Università Agraria di Manziana, ricadenti nel comune di Manziana e nel comune di Tolfa, si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi previsti nell’ultima versione riportata dell’elaborato integrativo “Studio di Incidenza” datato novembre 2025:



**REGIONE
LAZIO**

Tabl

LOC. "PIETRISCHE"		
Qualità	Superficie	Rif. Catastali (Comune di Tolfa)
<i>Bosco ceduo</i>	ha 263.62.00	Fgl. 59 part.lle 4-5-7-15-21-26-29-47-48-42 parte Fgl. 60 part.lle 3-11-13-16-17-18-19-20-21-99-100-101-102-103-14 parte
<i>Pascolo cespugliato</i>	ha 30.04.30	Fgl. 59 part.lle 1-10-11-17-18-28-30 Fgl. 60 part.lle 15
<i>Seminativo</i>	ha 44.55.76	Fgl. 59 part.lle 2-6-8-14-16-20-24-25-32 Fgl. 60 part.lle 1-2-6
<i>Pascolo</i>	ha 39.04.40	Fgl. 59 part.lle 9-12-13-22-23 Fgl. 60 part.lle 4-10-12
Totale Superficie	ha 377.26.46	
LOC. "POGGIACCIO E POGGIACCETTO"		
Qualità	Superficie	Rif. Catastali (Comune di Manziana)
<i>Bosco ceduo</i>	ha 86.90.10	Fgl. 1 part.lle 1-3-4-5-6-9 Fgl. 2 part.lla 13
Totale Superficie	ha 86.90.10	
LOC. "CALDARA"		
Qualità	Superficie	Rif. Catastali (Comune di Manziana)
<i>Bosco ceduo</i>	ha 47.00.00	Fgl. 20 part.lle 1195 parte
<i>Incolto sterile</i>	ha 15.12.10	Fgl. 20 part.lle 5
Totale Superficie	ha 62.12.10	



**REGIONE
LAZIO**

Tabella I (seguito)

LOC. "MACCHIA GRANDE"		
Qualità	Superficie	Rif. Catastali (Comune di Manziana)
<i>Bosco alto fusto</i>	ha 537.57.32	Fgl. 10 part.lle 5-15-29-35-37 parte Fgl. 11 part.lle 12-19-172-182 Fgl. 7 part.lla 105
<i>Seminativo</i>	ha 19.70.40	Fgl. 5 part.lle 257 Fgl. 10 part.lle 6-28-33-34-36-37 parte Fgl. 11 part.lle 8-9
<i>Incolto produttivo</i>	ha 11.28.04	Fgl. 11 part.lla 186
Totale Superficie	ha 568.55.76	

Quanto definito nella tabella precedente permette di determinare una tabella di sintesi (che divide l'intera proprietà in base alle categorie catastali sopra riportate e una in base alle categorie silvo-pastorali:

tab 2

Categorie catastali	Superficie (ha)
<i>Bosco ceduo</i>	397.52.10
<i>Bosco alto fusto</i>	537.57.32
<i>Pascolo Cespugliato</i>	30.04.30
<i>Pascolo</i>	39.04.40
<i>Seminativo</i>	64.26.16
<i>Incolti</i>	26.40.14
Totale sup.	1094.84.42

tab3

Categorie silvo-pastorali	Superficie (ha)
<i>Bosco ceduo</i>	403.73.01
<i>Bosco alto fusto</i>	537.89.72
<i>Area ad alto fusto per orientamento topografico "La Ciuffa"</i>	00.50.00
<i>Pascolo Arborato e Cespugliato</i>	88.16.39
<i>Prato Pascolo</i>	39.77.40
<i>Area con manifestazioni idrotermali</i>	15.12.10
<i>Area Mineraria</i>	09.50.70
<i>Area di pertinenza acquedotto comunale</i>	00.15.10
Totale sup.	1094.84.42

COMPRESA PASCOLIVA:

Secondo quanto certificato dall'Università Agraria, nell'anno 2024 la consistenza complessiva del bestiame presente in fida pascolo sui territori dell'Ente è definita dalla tabella che segue:

Località	N. UBA bovini	N. UBA equini	Totale
<i>A - Pietrische</i>	224	10	234
<i>B - Macchia Grande</i>	30	2	32
TOTALE			266

tab3

Come si evince dalla tab. 3, considerata la necessità di precludere al pascolo il Quarto della Caldara, l'Ente ha deciso di dirottare il bestiame verso l'area delle Pietrische (tutto l'anno) e l'area del bosco Macchia Grande (tutto l'anno ad esclusione del periodo 1 maggio - 30 settembre),

IN SINTESI le Comprese sono così suddivise:

Comprese produttive

- 1) cedui a prevalenza di cerro e roverella ha 212.54.00
- 2) cedui castanili e misti ha 74.26.00 ha 286.80.00

Comprese con finalità paesaggistico-ambientale

- 3) Fustaia di cerro e farnetto "Macchia Grande" ha 452.26.72
- 4) Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito ha 117.43.00 ha 569.69.72

Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità, degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private ha 85.63.00

CONSIDERATO che l'intera superficie boscata ricade all'interno delle ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano Cerite Manziato" e ZPS IT 6030085 "Comprensorio Bracciano- Martignano"; inoltre rientra in parte all'interno della ZSC IT6030008 Macchia di Manziana e della ZSC IT6030009 Caldara di Manziana, e il Quarto della Caldara rientra nella ZSC IT 6030009 "Caldara di Manziana";

DATO ATTO del precedente parere prot. 87352 del 02/04/2010 dell'allora competente Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente relativo alla Pianificazione delle stesse proprietà con validità 2007-2022;

PRESO ATTO che nel parere citato si prescrivono una serie di mitigazioni e di azioni di monitoraggio atte alla verifica degli effetti di alcuni tagli effettuati durante gli anni di pianificazione, di cui è necessario tener conto nel presente atto;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria precedente alla revisione dello Studio di Incidenza acquisita con la nota prot. 1194532 l'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano con nota prot. 593204 del 18/04/2024 ha inviato un contributo evidenziando diverse criticità;

PRESO ATTO nello specifico che nella nota citata, relativamente agli interventi precedentemente previsti all'interno della ZSC "Caldara di Manziana" l'Ente Parco suggerisce di non intervenire o al massimo prevedere un intervento mirato su poche piante di castagno o quercia al fine di creare luce per le piante di Betulla;



PRESO ATTO che nella medesima nota si evidenziano criticità al pascolamento all'interno della Macchia di Manziara, suggerendo di prevedere azioni atte a limitare l'impatto del carico pascolivo sui prati naturali presenti all'interno del bosco e sul sottobosco, la cui tutela è importante per mantenere habitat di specie avifaunistiche legate a tali ambienti;

CONSIDERATO che nella revisione dello studio di incidenza e del PGAF si prevedono misure atte a favorire una rotazione biennale del pascolo, suddividendo le aree pascolive in due sotto aree (B1-B2) e non è previsto alcun intervento all'interno della Caldara di Manziara;

CONSIDERATO che, per comodità di trattazione, si suddividono le comprese forestali, riportando per ognuna le considerazioni tecniche di competenza:

1. Compresa Cedui a prevalenza di Cerro e Roverella (località Pietrische)

CONSIDERATO che si tratta della prima delle due comprese produttive relativa ai boschi di proprietà dell'Università Agraria di Manziara, divisa in 10 particelle, per una superficie totale di 212,54 ettari diffusi prevalentemente nell'area in località Pietrische eccezion fatta per una particella forestale situata in località La Fiora;

CONSIDERATO che tale compresa ricade all'interno della ZPS Comprensorio Tolpetano Cerite Manziara, che ha come obiettivi specifici di conservazione la tutela di avifauna di interesse unionale legata anche all'ambiente forestale;

VERIFICATO dai dati di monitoraggio più aggiornati a disposizione della scrivente Area (monitoraggio PSR Roma 3 aggiornato al 2023) sono segnalati più volte nell'area delle Pietrische individui appartenenti alle specie: *Milvus milvus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pernis apivorus*;

CONSIDERATO che, in continuità con la precedente pianificazione, il tipo di trattamento risulta: Il nuovo assestamento produttivo della compresa stabilisce il turno di 21 anni. La matricinatura è attualmente regolare e si prevede di confermare un rilascio di 80 piante per ettaro di superficie boschiva di cui almeno 1/3 di oltretorno;

PRESO ATTO che si dichiara che verranno rilasciati ad invecchiamento indefinito 1 pianta ogni 10 ettari;

CONSIDERATO che nel precedente parere di Valutazione di Incidenza, relativamente alla particella denominata "Ginestreto di Sopra Est" si prescrive un trattamento a ceduo composto;

PRESO ATTO che nello Studio di Incidenza si dichiara di confermare il trattamento a ceduo composto.. "Tuttavia, durante i sopralluoghi, è stata riscontrata la pressoché totale mancanza di rinnovazione causata dal forte pascolamento del soprassuolo; per tale motivo, considerato che la compresa produttiva delle Pietrische verrà recintata e quindi preclusa al pascolo, si propone di lasciare la particella ad evoluzione naturale effettuando un monitoraggio per i prossimi 13 anni";

PRESO ATTO che nel precedente parere per la medesima compresa, al fine della tutela delle specie di avifauna segnalate, viene prescritto il rilascio di 1 albero ogni ettaro ad invecchiamento indefinito, nonché il rilascio di un'isola di Biodiversità all'interno di ogni particella forestale di almeno 1000mq;

PRESO ATTO che nelle descrizioni particellari viene proposto il medesimo trattamento di ceduzione all'interno delle isole di biodiversità di 1000 mq rilasciate nel PGAF precedente;

RITENUTO di dare continuità alle prescrizioni impartite precedentemente al fine di conservare compagini di bosco invecchiato con funzione di habitat di specie;

RITENUTO che, poichè risultano segnalate le specie di interesse unionale sopra citate, e che nell'area vasta è segnalato il Biancone, debbano essere rilasciati tutti gli alberi con presenza di nidi e mantenute le isole di biodiversità ad invecchiamento indefinito;

2. - Cedui castanili e misti

CONSIDERATO che si tratta della seconda delle due comprese produttive relativa ai boschi di proprietà dell'Università Agraria di Manziana, divisa in 6 particelle, per una superficie totale di 74,26 ettari;

CONSIDERATO che l'area ricade all'interno della ZPS "Comprensorio Bracciano Martignano";

PRESO ATTO che Il nuovo assestamento produttivo della compresa stabilisce il turno di 19 anni. La matricinatura è attualmente regolare e si prevede di confermare un rilascio di 50 piante per ettaro di superfici boschiva;

PRESO ATTO che solo nelle particelle n. 10, 14 e 15b della compresa, in adiacenza della linea ferroviaria, è previsto un taglio raso di una fascia di 15m a bordo ferrovia, a scapito di un popolamento quasi puro di Robinia, in continuità con la precedente pianificazione;

RITENUTO in considerazione della tipologia del bosco produttivo che l'intervento non determini impatti significativi rispetto agli obiettivi di conservazione della ZPS in cui ricade;

3. - Fustaia di cerro e farnetto "Macchia Grande"

PRESO ATTO che si tratta della prima compresa con finalità paesaggistico-ambientali che caratterizza il paesaggio forestale del territorio di Manziana, estendendosi per una superficie complessiva di ha 452.26.72;

PRESO ATTO, come evidenziato nella descrizione delle comprese, che in questa compagine forestale viene inclusa anche la compresa Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito di ha 117.43.00, identificata come area idonea a rappresentare la provvigione legnosa equivalente a quanto indennizzato in esecuzione della L.R. 43/74;

CONSIDERATO che la compresa ricade all'interno della ZSC cod. IT6030008 - Macchia di Manziana, oltre che nella ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate;

CONSIDERATO che nel Formulario standard della ZSC IT 6030008 sono segnalati gli habitat:

3. Ecological information

3.1 Habitat types of Annex I of council directive 92/43/EEC present on the site

3.1.a Essential information (habitat type)

Annex I habitat types							
3.1.1 Code	Name	3.1.2 Priority form	3.1.3 Not present	3.1.4 Cover [ha]	3.1.5 Caves [number]	3.1.6 Method cover	3.1.7 Last data collection
9180	Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines	No		44.1		limited	
91M0	Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak forests	No		627.5		limited	

CONSIDERATO che nella precedente pianificazione sono stati previsti interventi sperimentali di diradamento a buche su due zone specifiche (denominate Part.IIa V e part.IIa VI) per verificare l'effetto del trattamento a buche sulla rinnovazione del bosco che versa in uno stato di deperimento sempre più accentuato;

CONSIDERATO che tale intervento è coerente con le azioni da incentivare al fine della tutela dell'habitat 91M0, tra cui il taglio a buche per verificare la rinnovazione del bosco;



PRESO ATTO che nello Studio di Incidenza si presentano i risultati dell'intervento a seguito di un costante monitoraggio, conclusosi con un tirocinio curricolare (a cura di Claudio Caporali - laureando Università della Tuscia di Viterbo) realizzato tra settembre e novembre 2024;

PRESO ATTO delle conclusioni del monitoraggio decennale: Nello strato superficiale di circa 20 cm il rovo e l'agrifoglio riescono ad avere una performance superiore a quelle delle querce per la quantità delle radici emesse e per la capacità del rovo a trovare un'area viciniora più sfruttabile.

L'evoluzione del bosco di Macchia Grande di Manziana in venti anni dimostra che:

- di fatto gli interventi dell'uomo fatti nelle specifiche aree di intervento e monitoraggio non hanno portato a effetti auspicati;
- la superficie boscata evolvendosi, ovvero invecchiando, sta uniformando il deperimento;

PRESO ATTO che nello Studio medesimo si dichiara:

L'Università Agraria si impegnerà ad individuare nuove risorse economiche, anche con il supporto della Regione Lazio, per realizzare una progettazione dedicata da presentare al di fuori dell'iter di approvazione del presente Piano.

CONSIDERATO che le Minacce e Pressioni rilevate nei confronti dell'habitat 91M0 nelle misure di conservazione della ZSC citata (DGR 159/2016) sono, oltre al pascolo intensivo: Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) - Rimozione del sottobosco - Rimozione di alberi morti e deperienti - Sfoltimento degli strati arborei;

CONSIDERATO che relativamente all'habitat 91M0 la DGR 159 del 14 Aprile 2016 riporta i

Divieti:

7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere

: a) *Divieto di conversione del bosco governato ad alto fusto;* b) *Obbligo del mantenimento del sottobosco in buono stato di conservazione;*

CONSIDERATO in ultimo che la ZSC ha come obiettivi di conservazione la tutela di specie animali di interesse unionale, tra cui gli insetti: *Cerambyx cerdo* (Cerambyce delle Querce) e *Lucanus cervus* (Cervo volante), per i quali sono previsti Divieti specifici:

a) *Obbligo di rilascio differenziato a seconda del governo forestale di un numero di piante in piedi con segni di deperimento.*

b) *Obbligo di rilascio di parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 in caso di interventi di abbattimento per imperativi motivi di pubblica incolumità supportati da valutazioni di natura tecnica.*

CONSIDERATO che non sono previsti tagli ordinari. La strategia si concentra sul monitoraggio del fenomeno del deperimento del cerro

4. – Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità, degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private. Particelle afferenti alla compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità, degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private - aree di pertinenza delle strade ad alto scorrimento: via Lazio e 1° tratto della Strada Provinciale Braccianese-Claudia (Part. I.le F1-F2- F3).

CONSIDERATO che La Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette – Area Foreste e Servizi Ecosistemici, con Determinazione n. G15713 del 17/11/17, ha messo a disposizione dell'Università Agraria un contributo pubblico volto ad individuare il soggetto da incaricare per portare a compimento gli approfondimenti e gli studi finalizzati alla messa in sicurezza delle alberature in oggetto;



PRESO ATTO della stipula della convenzione tra l'Università Agraria di Manziana e il CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente) finalizzata alla realizzazione di indagini scientifiche sulle fasce arboree prospicienti Via Lazio e S.P. Braccianese Claudia (1° tratto), in collaborazione con il Dipartimento DIBAF dell'Università della Tuscia di Viterbo che ha utilizzato il sito di Manziana come area test nell'ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale MIUR PRIN 2017 denominato EUFORICC (Establishing Urban FORest based solutions In Changing Cities);

PRESO ATTO dei risultati riportati nell'Elaborato "Studio di Incidenza": "Le indagini svolte hanno evidenziato come il suolo forestale lungo le fasce arboree considerate è caratterizzato da elevata profondità ma scarsa coesione, soprattutto nel primo metro di profondità, cioè quello maggiormente esplorato dagli apparati radicali. Il basso grado di compattezza del suolo è accentuato dalla forte imbibizione determinata dall'apporto di acqua piovana";

PRESO ATTO che a seguito delle conclusioni dello studio effettuato si propongono due soluzioni alternative al fine di mettere in sicurezza i tratti stradali sopra menzionati:

A) *Abbattimento di tutti gli alberi con dimensione superiore a 22,5 cm (scelta consigliata). La presenza di un denso contingente di alberi con diametro inferiore a 22,5 cm e l'alta fertilità stazionale consentirà un rapido ripristino della densità delle fasce boscate, riducendo l'impatto paesaggistico e naturalistico.*

B) *Abbattimento dei soli alberi con CI pari o superiore a 70. Come già evidenziato, questa soluzione non può garantire la piena sicurezza di chi transita lungo la strada. Gli alberi rilasciati rimarrebbero instabili a causa della natura del substrato geo-pedologico. Inoltre, l'abbattimento di una parte delle piante aprirebbe degli spazi all'interno delle fasce boscate, all'interno dei quali il vento potrebbe creare turbini pericolosi per le piante rimaste in piedi.*

CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza si dichiara: *In ogni caso si suggerisce, a partire dal prossimo Piano di Gestione e Assestamento Forestale, di inserire le due fasce boscate prospicienti i tratti di strada in questione, per una profondità minima di 30 metri, in una compresa forestale distinta dal resto di Macchia Grande di Manziana, nella quale operare un tipo di gestione specifico in grado di garantire nel tempo la stabilità degli alberi, intervenendo preventivamente sui soggetti più a rischio di caduta;*

CONSIDERATO che l'Università Agraria di Manziana propone sulle Fasce via Lazio e SP Braccianese (F1-F2-F3): Intervento risolutivo di taglio raso di tutti i soggetti con diametro superiore a 22,5 cm entro una profondità di 30 metri dal bordo stradale;

CONSIDERATO che si prevede di preservare un numero complessivo di piante di eccezionali dimensioni, pari almeno a 10 esemplari, scelte tra quelle con diametro superiore a 100 cm. Tali esemplari preservati dal taglio saranno monitorati nel tempo attraverso l'utilizzo di una tecnologia sperimentale messa a punto dalla startup Terravionics s.r.l.;

PRESO ATTO delle ulteriori fasi tecniche descritte in dettaglio nello Studio di Incidenza, per il monitoraggio delle piante rilasciate;

CONSIDERATO che uno dei target quantitativi per definire lo stato di conservazione favorevole dell'habitat 91M0 è la presenza di oltre 5 alberi/ettaro di diametro > 70 cm, o in assenza di diametro > 50 cm;

CONSIDERATO che tale target, derivato dai risultati del LiFE GoProFor ha validità nazionale per la conservazione dell'habitat 91M0;

RITENUTO quindi necessario il rilascio di ulteriori piante di diametro > 70 cm, o in assenza di diametro > 50 cm, oltre alle 10 piante monumentali riportate nel PGAF, compatibilmente con le esigenze di incolumità pubblica e da sottoporre a periodici controlli sulla stabilità, come suggerito nello Studio di Incidenza per i 10 esemplari con diametro superiore a 100cm;



PRESO ATTO che, relativamente al rispetto della misura di conservazione della DGR 159/2016 relativamente all'habitat 91M0 e riportata nel presente atto, lo Studio di Incidenza dichiara: ai fini della tutela delle specie *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*, per un numero di almeno n. 2 esemplari ad ettaro, si prescrive il rilascio di parte del tronco in piedi per un'altezza pari a 1,60 m o comunque tale da scongiurare un eventuale rischio di caduta sulla carreggiata, e il rilascio della restante porzione del tronco abbattuto in loco, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento sugli usi civici dell'Ente;

PRESO ATTO delle misure di conservazione riportate nella DGR 159/2016 relativamente alla tutela degli insetti xilofagi appena citati: b) *Obbligo di rilascio di parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 in caso di interventi di abbattimento per imperativi motivi di pubblica incolumità supportati da valutazioni di natura tecnica;*

RITENUTO che il rilascio di soli due alberi ad ettaro, come proposto, non sia sufficiente ad assicurare il rispetto dell'Obbligo sopra riportato e che debbano essere preservati tutti i tronchi in piedi per un'altezza di 1,60 m almeno per gli alberi che presentano un diametro al disopra dei 50 cm di diametro, in quanto, come da sopralluogo effettuato, nella fascia in cui l'intervento riguarderà la frazione più interna e non prospiciente la sede stradale, già oggetto di un taglio per la pubblica sicurezza per circa 10 metri;

PRESO ATTO altresì che per la tutela degli insetti saproxilici citati vengono inoltre proposte le seguenti misure:

- Gli interventi devono essere realizzati al di fuori del periodo di riproduzione animale, fissato tra il 1° aprile e il 31 luglio.
- Rimozione tempestiva del legno d'opera: Se il legname tagliato deve essere rimosso per motivi di sicurezza, l'operazione deve avvenire prima di marzo/aprile, per evitare che i tronchi appena abbattuti diventino "trappole ecologiche" attirando gli adulti per la deposizione delle uova prima di essere portati via dal bosco

RITENUTO che l'incidenza sull'habitat 91M0 rappresentato in 627,5 ettari nel formulario standard della ZSC in termini di superficie sia non significativa per il mantenimento a lungo termine dello stesso;

RITENUTO inoltre che l'intervento è finalizzato alla pubblica incolumità e che non contrasta con le misure di conservazione riportate nella DGR 159/2016;

PRESO ATTO che relativamente al 2° tratto della Braccianese-Claudia (F4), la viabilità interna (F5) e le aree limitrofe a edifici e confini privati (F6), la gestione è basata sul monitoraggio costante:

- *Criteri di intervento: Si interviene puntualmente su piante che mostrano segni di instabilità (piante secche in piedi, sollevamenti della zolla, carie evidenti o inclinazioni accentuate).*
- *Perizia tecnica: Ogni abbattimento deve essere preceduto da un'analisi visiva VTA (Visual Tree Assessment) o strumentale effettuata da un professionista.*
- *Iter semplificato: Trattandosi di interventi necessari per garantire la pubblica incolumità, è previsto un iter autorizzativo snello tramite comunicazione PEC, con inizio lavori possibile dopo 6 giorni dall'invio;*

CONSIDERATO che gli interventi proposti risultano tagli di singoli alberi da effettuare a seguito di analisi VTA e solamente in caso di somma urgenza per pericolo di crolli degli stessi a danno di strutture edilizie o persone;

CONSIDERATO che Per quanto riguarda la sostituzione degli alberi abbattuti lungo le strade e vicino agli edifici per motivi di pubblica incolumità, il Piano prevede:

- La piantumazione di esemplari della stessa specie di quelli rimossi o di specie autoctone tipiche dei luoghi.
- L'utilizzo di nuovo materiale genetico locale proveniente dal vivaio forestale realizzato in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario "Salvo D'Acquisto" di Bracciano.



• Le specie dominanti del territorio che rientrano in questa categoria sono principalmente il Cerro (*Quercus cerris* L.) e il Farnetto (*Quercus frainetto* Ten.)

RITENUTO che tale tipologia di intervento non determini sottrazione significativa di habitat 91M0 e anticipi un processo ecologico naturale di invecchiamento del bosco;

RITENUTO comunque che sia necessario rispettare l'obbligo previsto nella DGR 159/2016 relativamente alla tutela degli insetti xilofagi e rilasciare i tronchi in piedi ad un'altezza di 1,60 metri e parte del tronco a terra al fine di preservare gli organismi naturali che sfruttano l'ambiente del legno morto per il loro ciclo vitale;

RITENUTO di concordare con la gestione proposta e che la procedura di snellimento amministrativo tramite semplice comunicazione, corredata della perizia e della dichiarazione del rispetto della misura di conservazione sopra riportata sia sufficiente per assicurare la conservazione nel tempo dell'habitat 91M0;

CONSIDERATO che la parte assestata che rientra nella ZSC "Caldara di Manziana" è inserita nella compresa "Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito";

COMPRESA PASCOLIVA

CONSIDERATO che il bestiame è distribuito su due macro-aree principali, poiché il Quarto della Caldara è stato totalmente interdetto al pascolo:

- Località Pietrische (Area A): Estesa su 176,71 ettari, è utilizzata tutto l'anno da 5 allevatori. Per proteggere la rinnovazione del bosco, la compresa dei "cedui a prevalenza di cerro e roverella" è stata esclusa dal pascolo e verrà recintata.

- Località Macchia Grande (Area B): Estesa su 450,32 ettari, è utilizzata da un unico allevatore per 7 mesi all'anno (1 ottobre - 30 aprile). L'area è suddivisa in due porzioni (B1 e B2) per consentire una rotazione biennale del carico;

CONSIDERATO che le radure presenti nel Bosco di Manziana presentano le caratteristiche di habitat per le specie di passeriformi di interesse unionale;

PRESO ATTO dei risultati del Progetto Life Monti della Tolfa, riportati nello Studio di Incidenza che dimostrano un trend favorevole delle specie di interesse unionale legate ad ambienti aperti (in particolare la Tottavilla) a seguito di interventi quali: contenimento della vegetazione infestante e sulla gestione infrastrutturale (recinzioni e punti d'acqua) per garantire la persistenza del prato-pascolo;

CONSIDERATO che non sono previste trasemine nella compresa pascoliva ma solo interventi analoghi a quelli appena citati per favorire il mantenimento del pascolo;

CONSIDERATO che nelle Pietrische, dove si registra un deficit di disponibilità di nutrimento, gli allevatori effettuano anche l'integrazione alimentare con foraggio esterno in aree recintate;

RITENUTO che tali azioni favoriscano sia un contenimento del carico di bestiame sulle stesse aree, sia mantengano prati naturali, evitando di fatto, una trasformazione degli stessi in erbai con potenziale sottrazione di habitat per le specie di avifauna legate agli ambienti aperti (Averla piccola, Tottavilla, Calandro);

RITENUTO in conclusione che la gestione pascoliva proposta non determini impatti significativi su specie ed habitat di interesse unionale obiettivi di conservazione della ZPS e delle ZSC;

PRESO ATTO inoltre che dai medesimi risultati del LIFE sopra citato, viene confermata per i Monti della Tolfa, quindi per l'area vasta a quella di intervento, la presenza di specie di rapaci forestali quali il Biancone, il Nibbio reale, il Nibbio Bruno;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione riportate nel PGAF, di carattere generale che si riassumono di seguito:



**REGIONE
LAZIO**

- Rispetto del periodo riproduttivo: Gli interventi di messa in sicurezza e i tagli ordinari devono evitare il periodo di riproduzione della fauna selvatica, tipicamente fissato tra il 1° aprile e il 31 luglio (salvo somme urgenze per la pubblica incolumità). Per gli insetti saproxilici si suggerisce di evitare tagli tra maggio e luglio.

- Salvaguardia degli insetti saproxilici:

- o Rilascio di almeno 2 tronchi per ettaro (decapitati a un'altezza di 1,60 m) per favorire specie protette come *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*.

- o Mantenimento in situ di ceppaie e legno morto (tronchi caduti o in piedi) fino a totale degradazione.

- o Evitare il taglio di alberi senescenti che presentano già cavità o infestazioni fungine

RITENUTO di condividere in linea generale tali misure di mitigazione e di trasporre sotto formadi prescrizioni e raccomandazioni;

VIABILITA' FORESTALE

CONSIDERATO che seppur nel PGAF si ritiene sufficiente la viabilità forestale presente nelle comprese, si evidenzia altresì che la maggior parte delle strade necessitano di manutenzione straordinaria, in termini di Ricarico e stabilizzazione fondo stradale, opere di drenaggio orizzontali e verticali;

PRESO ATTO che nello Studio di Incidenza si dichiara: “precisa che tali interventi a servizio delle utilizzazioni forestali (viabilità, imposti, etc.), nella eventualità, potranno necessitare di manutenzione nelle modalità previste dagli artt. 88, 89 e 130 del R.R. n° 7/05, così come correttamente interpretati dalla nota Prot. n° 76026 del 22/02/2012 della Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste DA/0810. In alternativa, tutti gli interventi strutturali di adeguamento della viabilità forestale potranno essere inseriti in un progetto dedicato, da presentare al di fuori dell'iter di approvazione del presente Piano”;

RITENUTO che nel rispetto delle modalità previste nella nota sopra citata dell'allora competente Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste, tali interventi, eseguiti al di fuori del periodo critico per la fauna selvatica non determinino impatti significativi in termini di perturbazione delle specie di interesse unionale;

RITENUTO in conclusione che il PGAF oggetto di istanza non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sugli habitat e le specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione della ZSC IT6030008 Macchia di Manziara e della ZSC IT6030009 Caldara di Manziara, nonché sulle specie di avifauna e gli habitat di specie della ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziara” e IT6030085 “Comprensorio Bracciano Martignano a condizione che siano rispettate le prescrizioni sottoindicate;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sull'intervento in argomento per la procedura di valutazione di incidenza appropriata, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e delle LLGG VInCA, in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che questo non determinerà incidenze significative sul Sito Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza appropriata ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** su “Procedimento di approvazione Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) dell'Università



agraria di Manziana (Rm). Periodo di validità 2022/2037 e Revisione con Periodo di Validità 2026/2041, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità, degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private

- rilascio di parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 di tutte le piante potenzialmente rappresentanti habitat per il *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*. Le piante devono essere scelte tra quelle di maggiori dimensioni (almeno 40 cm di diametro), fatti salvi casi motivati di pericolo per la sicurezza stradale,

- rilascio della restante porzione del tronco abbattuto in loco, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento sugli usi civici dell'Ente;

- oltre al rilascio delle 10 piante monumentali che presentano un diametro di oltre 100cm devono essere rilasciate ulteriori 5 piante di diametro > 70 cm, o in assenza di diametro > 50 cm, ad ettaro compatibilmente con le esigenze motivate di incolumità pubblica e da sottoporre a periodici controlli sulla stabilità;

- per gli interventi previsti per la pubblica incolumità, sui singoli alberi nella compresa degli edifici e proprietà private, deve essere rilasciato il tronco in piedi per un'altezza di 1,60 metri se presentano un diametro significativo (40 cm) e restante porzione del tronco abbattuto in loco, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento sugli usi civici dell'Ente.

Devono essere rispettate le modalità previste per la sostituzione degli stessi in termini di scelta delle specie e provenienza delle stesse. A livello di iter autorizzativo, si condivide la semplificazione proposta e si prescrive l'obbligo di invio della comunicazione almeno 6 giorni prima dell'inizio lavori alla scrivente e al Soggetto gestore della ZSC al fine delle verifiche di competenza in termini di sorveglianza.

- Compresa Cedui a prevalenza di Cerro e Roverella (loc.tà Pietrische)

- rilascio di un albero ogni ettaro ad invecchiamento indefinito, nonché devono essere mantenute le isole di biodiversità prescritte nel parere prot.87352 del 02/04/2010 ad invecchiamento indefinito.

- L'esecuzione dei lavori deve evitare la fase di riproduzione delle specie di avifauna che è identificata nell'intervallo tra il 1° aprile e il 31 luglio.

Viabilità forestale.

- Non devono essere aperte nuove strade forestali, per quelle oggetto di manutenzione straordinaria devono essere rispettate le modalità riportate nella nota prot. n° 76026 del 22/02/2012 della Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste.

- **Per tutte le altre Compresse** devono essere rispettate le mitigazioni riportate nello Studio di Incidenza, di cui si riportano quelle di carattere generale:

- Rispetto del periodo riproduttivo: Gli interventi di messa in sicurezza e i tagli ordinari devono evitare il periodo di riproduzione della fauna selvatica, tipicamente fissato tra il 1° aprile e il 31 luglio (salvo interventi per la pubblica incolumità). Per gli insetti saproxilici evitare tagli tra maggio e luglio.

- Mantenimento in situ di ceppaie e legno morto (tronchi caduti o in piedi) fino a totale degradazione.

- Evitare il taglio di alberi senescenti che presentano già cavità o infestazioni fungine.

- Devono essere preservati gli alberi che presentano nidi e interdetta dal taglio una fascia di 50 metri di raggio intorno.

**REGIONE
LAZIO****PASCOLI**

Compresa Cedui a prevalenza di Cerro e Roverella Località Pietrische (Area A) deve essere totalmente preclusa al pascolo brado e recintata. Devono essere previsti interventi di foraggiamento esterno in aree recintate durante il periodo estivo (località Ginestreto) secondo quanto proposto.

Località Macchia Grande (Area B) deve essere prevista la rotazione biennale proposta ed interdetto il pascolo durante il periodo dal 01 Maggio al 30 settembre. Devono essere escluse e permanentemente recintate le aree indicate (via Lazio e aree sperimentali Incotti e Muraccioli)

Devono essere seguite tutte le indicazioni sulla rotazione delle Aree dentro Macchia Grande di Manziana e sul foraggiamento esterno.

Il presente parere, rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze relative alla procedura di valutazione di incidenza assegnate all'Area Protezione e gestione della biodiversità e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Il presente parere viene pubblicato nella sezione di valutazione di incidenza del Sito Internet regionale ai fini della trasparenza e informazione del pubblico.

AT

Il Dirigente
Arch Fabio Bisogni

Il Direttore
Dott. Paolo Alfarone



Città metropolitana
di Roma Capitale

Hub II "Sostenibilità territoriale"
DIPARTIMENTO XI
"Geologico - Difesa del suolo e Aree Protette"

Il Direttore Dott. Geol. Alessio Argentieri

Responsabile del procedimento
Dott. Agr. Vito Martino Tinella
Tel.: 066766.2242
e-mail: v.tinella@cittametropolitanaroma.it

Responsabile di posizione di elevata qualificazione
Unità Operativa di Direzione XI-2 "Risorse
agroforestali, rischi antropici, affari generali,
Contratto di Fiume Aniene"
Dott.ssa Alessandra Terenzi
tel. 06 6766.4562
e-mail: a.terenzi@cittametropolitanaroma.it

Roma, 24/07/2026

Regione Lazio - Area Governo del
Territorio e Foreste
Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma
foreste@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. - Norme in materia di gestione delle risorse forestali _
Art. 16 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. "Approvazione della pianificazione forestale e
pascoliva". Istanza di Approvazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale –
PGAF.

Richiedente: Università Agraria di Manziana -Periodo di validità 2026-2041.

Parere rilasciato ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 126/2005

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di
Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014
dalla Conferenza metropolitana;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della
Provincia di Roma";

VISTA l'istanza di approvazione della proposta di revisione del PGAF dell'Università Agraria di
Manziana, inviata in data 28/11/2023 all'Amministrazione precedente;

VISTA la Convocazione del Tavolo Tecnico di presentazione del Piano in oggetto acquisita con Prot.
2024-0040866 del 06/03/2024 e relativo Verbale acquisito con Prot. 2024-0061768 del 09/04/2024;

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 alla DGR 126 del 14/02/2005 il quale prevede la presenza delle
Amministrazioni Provinciali in composizione ai tavoli tecnici di approvazione e di presentazione del
PGAF;

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/3561
PEC Dipartimentale: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it
PEO Dipartimentale: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it
<https://www.cittametropolitanaroma.it/>
<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>



Città metropolitana di Roma Capitale

Hub II “Sostenibilità territoriale”
DIPARTIMENTO XI
“Geologico - Difesa del suolo e Aree Protette”

Il Direttore Dott. Geol. Alessio Argentieri

VISTO il Tavolo istruttorio svolto in modalità di sopralluogo convocato per il giorno 04/04/2024 e relativo Verbale acquisito con prot. 2024-0061768 del 09-04-2024;

PRESO ATTO degli esiti del sopralluogo del 19/04/2024 come da relativo Verbale acquisito con Prot. 2024-0076705 del 03/05/2024;

CONSIDERATE le osservazioni al PGAF redatte dallo scrivente Dipartimento ed inviate alla Regione Lazio - Area Governo del Territorio e Foreste con protocollo 2024-0090849 del 24-05-2024;

PRESO ATTO delle Integrazioni trasmesse dall'Università Agraria di Manziana in data 20/12/2024 alla Regione Lazio - Area Governo del Territorio e Foreste, rese disponibili alla consultazione mediante link dedicato, ove si risponde esaurientemente e puntualmente alle osservazioni prodotte in sede procedimentale (prot. 2024-0090849 del 24-05-2024);

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico del 28/03/2025 come da relativo Verbale acquisito con prot. 2025-0066830 del 09/04/2025;

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo tecnico del 30/06/2026 come da relativo Verbale acquisito con Prot. 2026-0160354 del 07/07/2026, con il quale si richiede inoltre all'università Agraria di produrre:

- *dichiarazione, resa ai sensi di legge, in cui si attesti che il presente PGAF non ostacoli o limiti in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti e risulti coerente con la normativa nazionale e regionale in termini di usi civici;*
- *Tabella riepilogativa degli interventi e vincoli, relativo al periodo di validità aggiornato 2026/2041, secondo il format allegato alla presente.*

VISTO il comma 1 lett. c) dell'art. 27 della Legge Regionale n. 20 del 10/12/2024 di modifica alla L.R. 39/2002 che dispone “La deroga al piano di gestione e assestamento forestale è esclusivamente prevista in caso di: a) attesa dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale; b) variazione del calendario degli interventi selvicolturali; c) esecuzione degli interventi intercalari, anche su particelle forestali non previste ad intervento nel piano di gestione e assestamento forestale, a condizione che l'intensità della ripresa e le modalità di esecuzione non eccedano i limiti definiti nel regolamento forestale per i tagli intercalari e che l'estensione complessiva di intervento per compresa non superi le quattro particelle per ogni annualità, anche non contigue, e comunque su una superficie complessiva, sommata a quella prevista nel piano, non superiore a 100 ettari/anno; d) modifica del numero di matricine e/o delle oltretorno non determini un rilascio inferiore a quello minimo e superiore a quello previsto per il ceduo composto così come definiti dal regolamento forestale; e) modifiche del perimetro della tagliata qualora funzionali a correggere minimi errori di redazione del piano.”;

VISTA la Det. G05133 del 17/04/2025 “Modifiche art. 45 di cui alla L.R. 20/2024 art. 27 - Chiarimenti Operativi”;

PRESO ATTO che, per l'approvazione da parte degli uffici della CMRC della progettazione esecutiva dei pianificati interventi selvicolturali, fatto salvo quanto disposto dalla sopra menzionata L.R. 20/2024, è necessaria la conformità della progettazione stessa ai contenuti del PGAF approvato ed esecutivo in termini di superfici, vincolistica, descrizione del soprassuolo, specifiche e tipologia dell'intervento selvicolturale;

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/3561
PEC Dipartimentale: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it
PEO Dipartimentale: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it
<https://www.cittametropolitanaroma.it/>
<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>



Città metropolitana di Roma Capitale

Hub II "Sostenibilità territoriale"
DIPARTIMENTO XI
"Geologico - Difesa del suolo e Aree Protette"

Il Direttore Dott. Geol. Alessio Argentieri

RITENUTO pertanto che, qualora i contenuti del PGAF non risultassero coerenti o risultassero carenti rispetto agli interventi richiesti, dovrà essere onere del richiedente congiuntamente al tecnico progettista, procedere all'aggiornamento del piano, e solo dopo l'approvazione delle modifiche da parte dei competenti uffici regionali potrà esserne dichiarata la conformità;

VERIFICATA l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata, inoltre, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90, degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale;

PRESO ATTO del parere espresso dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione acquisita e dell'istruttoria svolta;

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione disponibile, con il presente atto lo scrivente Dipartimento, limitatamente a quanto di competenza relativamente alla gestione delle risorse agroforestali ai sensi del R.D. n. 3267/2023, L.R. n. 39/2002, Regolamento Regionale n. 7/2005, per le motivazioni espresse in premessa,

esprime parere favorevole

alla pianificazione forestale proposta, condizionato all'implementazione negli atti di approvazione, da parte dell'Amministrazione procedente, di disposizioni atte a soddisfare le istanze a seguire:

- Indicazione di un'unica fonte documentale, individuata dall'Amministrazione procedente in maniera univoca, alla quale la progettazione esecutiva debba essere conforme ai fini di acquisizione del titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento di competenza della CMRC;
- Sia disposto che ai progetti esecutivi in regime di comunicazione prescritti dal PGAF sia allegata dichiarazione di conformità dell'intervento al PGAF e a quanto espresso dalla Pronuncia di valutazione di incidenza resa da parte del richiedente e del tecnico progettista;

Il presente parere è emesso ai soli fini sopra indicati, fatti salvi i diritti di terzi e pertanto non esime la parte istante alla acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni richieste da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera.

Tanto si riferisce a codesta Area regionale per i seguiti di competenza.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore
Dott. Geol. Alessio Argentieri

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo.

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-67664303/4370/3561
PEC Dipartimentale: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.it
PEO Dipartimentale: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it
<https://www.cittametropolitanaroma.it/>
<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Forestazione

Via Camporomano, 65

00173 ROMA (RM)

foreste@pec.regione.lazio.it

Oggetto: Procedimento di approvazione per Revisione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale dell'Università Agraria di Manziana – Espressione parere Ente Parco.

In riferimento a Vs. ultima nota prot. n. 2205 del 07.07.26 di trasmissione del verbale del TTA per la revisione del Piano in oggetto con allegate integrazioni del progettista Dr. M.Felicetti, ricadente in parte nel territorio di questo Parco (in loc. "La Caldara"), con la presente si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- con precedente Vs. nota di convocazione del TTA, prot. 1916 del 10.06.26, veniva messa a disposizione la documentazione tecnico amministrativa all'indirizzo <https://regionelazio.box.com/v/pgafuamanziana>
- considerato il verbale del TTA tenutosi il 30.06.26

questo Ente manifesta parere positivo degli interventi previsti.

Distinti saluti.

Funzionario Tecnico
Dott. for Andrea Cerulli

Il Dirigente Tecnico
Ing. Sara Palombi

Il Direttore
Arch. Massimo Sabatini

AC/ac

**Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano**
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999

Sede Unica
Via Aurelio Saffi 4/a
00062 Bracciano - RM
t +39.06.62208186

p.iva 09042331000
c.f. 97195720582
www.parcobracciano.it
PEC parcodibracciano@legalmail.it



**REGIONE
LAZIO**



**UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA
DOMINIO COLLETTIVO**

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via Novembre, 61 00066 MANZIANA (RM) telefono 06 9964104

e-mail: universitagraria@gmail.com pec: pec@pec.agrariamanziana.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

La sottoscritta Università Agraria di Maniana – Dominio Collettivo -, con sede in Maniana (Rm), via IV Novembre 61, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Alessandro Carucci, C.F.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto dell'art. 75 del D.P.R. stesso, in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

**IL PRESENTE PGAF NON OSTACOLA O LIMITA IN ALCUN MODO L'ESERCIZIO
DEI DIRITTI COLLETTIVI ESISTENTI E RISULTA COERENTE CON LA
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN TERMINI DI USI CIVICI.**

ALLEGA

copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Manziana, 17 luglio 2026



Il Presidente

Alessandro CARUCCI

ALLEGATO A - SCHEDA RIASSUNTIVA INTERVENTI E VINCOLI
PGAF UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA
PERIODO DI VALIDITA' 2026 - 2041

P.I.a For.Ic (n)	Sotto P.I.a For.Ic (n)	Compresa	Località	DATI CATASTALI		Età' stimata (2024)	Stagioni silvane (ss/ss)	Periodo	Tipologia intervento	Superficie netta intervento (ha)	DATI TECNICI (anno 2024)				INCENDI		VINCOLI PRESENTI	PARERI PREVENTIVI ACQUISITI	PARERI DA ACQUISIRE IN FASE DI ATTUAZIONE	NOTE
				Foglio	Particelle						Provvigione (m3/ha)	Im (m³/ha)	Ripresa normale (ha)	Densità matricinatura (n)	Anno	Superficie incendiata (ha)				
a	a1	a2	a3	b	c	d		e	f	i	h	i	l	m	n	o	q	r	s	t
1	1a	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Poggio dell'imbastaro di sotto	59	19p	18 38	2026/27-2027/28	biennio	Taglio ceduo semplice	21,00 3,96	85,05 85,41	4,73 2,25	19,32	80 -	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
	1b	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	La Fiora	1	9p	25	2026/27-2027/28	biennio	Taglio ceduo semplice Taglio raso (fascia a robinia)	10,39 1,60	125,84 -	5,03 -	19,32	-	-	-	ZPS, BOS, ACQ	Valutazione d'incidenza	-	-
2	2	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Ginestreto di sopra ovest	59	19p	17	2028/29 - 2029/30	biennio	Taglio ceduo semplice	20,16	74,96	4,41	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
3	3	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Tre confini nord	59	19p	15	2030/31 - 2031/32	biennio	Taglio ceduo semplice	21,00	60,93	4,06	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
4	4	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Tre confini sud	59	19p	13	2032/33 - 2033/34	biennio	Taglio ceduo semplice	19,86	53,00	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
5	5	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Poggio delle vacche	59	19p	11	2034/35 - 2035/36	biennio	Taglio ceduo semplice	23,98	45,10	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
6	6	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Poggio dell'imbastaro di sopra	59	19p	9	2036/37 - 2037/38	biennio	Taglio ceduo semplice	22,19	36,90	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
7	7	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Ginestreto di sopra est	59	19p	7	2038/39- 2039/40	biennio	Taglio ceduo composto	21,60	28,70	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
8	8	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Ginestreto di sotto nord	59	19p	5	2040/41 - 2041/42	biennio	Taglio ceduo semplice	20,60	20,50	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
9	9	Cedui a prevalenza di cerro e roverella	Ginestreto di sotto Sud	59	19p	3	2042/43 - 2043/44	biennio	Taglio ceduo semplice	20,10	12,30	4,10	19,32	80,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
10	10	Cedui Castanili e misti	Poggio matrice	1	1p, 5p, 6p,	25	2026/27-2027/28-2028/29	triennio	Taglio ceduo semplice Taglio raso (fascia a robinia)	18,43 0,59	93,24 -	3,73 -	10,61	-	-	-	ZPS, BOS, ARCrp	Valutazione d'incidenza N.O. Archeologico	-	-
12	12	Cedui Castanili e misti	Poggiacetto	1	5p, 215 (ex 13)	14	2029/30-2030/31-2031/32	triennio	Taglio ceduo semplice	11,33	52,22	3,73	10,61	50,00	-	-	ZPS, BOS, ARCrp	Valutazione d'incidenza N.O. Archeologico	-	-
13	13	Cedui Castanili e misti	Poggiaccio ovest	1	3p, 4p	11	2032/33-2033/34-2034/35	triennio	Taglio ceduo semplice	12,81	41,03	3,73	10,61	50,00	-	-	ZPS, BOS, ARCrp	Valutazione d'incidenza N.O. Archeologico	-	-
14	14	Cedui Castanili e misti	La ciuffa	1	1p, 4p, 6p	8	2035/36-2036/37-2037/38	triennio	Taglio ceduo semplice Taglio raso (fascia a robinia)	11,41 0,82	29,84 -	3,73 -	10,61	50,00	-	-	ZPS, BOS, ACQ	Valutazione d'incidenza	-	-
15a	15a	Cedui Castanili e misti	Poggiaccio est parte 1	1	6p	5	2038/39-2039/40-2040/41	triennio	Taglio ceduo semplice	9,44	18,65	3,73	10,61	50,00	-	-	ZPS, BOS	Valutazione d'incidenza	-	-
15b	15b	Cedui Castanili e misti	Poggiaccio est parte 2	1	1p, 6p	5	2041/42-2042/43-2043/44	triennio	Taglio ceduo semplice Taglio raso (fascia a robinia)	8,70 0,73	18,65 -	3,73 -	10,61	50,00	-	-	ZPS, BOS, ACQ	Valutazione d'incidenza	-	-
a	a	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Casale delle Pietrische	-	-	-	-	-	Nessun intervento	7,95	-	-	-	-	-	-	ZPS, BOS, PAI	-	-	-
b	b	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Valle del Gufo	-	-	-	-	-	Nessun intervento	13,99	-	-	-	-	-	-	ZPS, BOS, PAI	-	-	-
c	c	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Cava del Gesso	-	-	-	-	-	Nessun intervento	20,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, BOS, ACQ, PAI	-	-	-
d	d	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Pian Curiano	-	-	-	-	-	Nessun intervento	27,99	-	-	-	-	-	-	ZPS, BOS, ACQ, ARCrp, PAI	-	-	-
e	e	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	La Ciuffa	-	-	-	-	-	Nessun intervento	0,50	-	-	-	-	-	-	ZPS, BOS	-	-	-
f	f	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Bosco Monumentale a Betulla	-	-	-	-	-	Nessun intervento	7,40	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, PNR, BOS	-	-	-
g	g	Boschi da rilasciare ad invecchiamento indefinito	Bosco "Quarto della Caldara"	-	-	-	-	-	Nessun intervento	39,60	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, PNR, BOS, ACQ	-	-	-
h	h	Fustaia di cerro e farnetto "Macchia Grande"	Incotti	10	29p	-	-	-	Vedi paragrafo 2,6 e allegato n. 4	10,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS, ARCrp	-	-	-
i	i	Fustaia di cerro e farnetto "Macchia Grande"	Muraccioli	11	19p	-	-	-	Vedi paragrafo 2,6 e allegato n. 4	10,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS	-	-	-
l	l	Fustaia di cerro e farnetto "Macchia Grande"	Area istituita con determina regionale B0269 del 26/01/2010	10 11	29p 19p	-	-	-	Vedi paragrafo 2,6 e allegato n. 4	97,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS	-	-	-

P.IIIa For.Ic (n)	Sotto P.IIIa For.Ic (n)	Compresa	Località	DATI CATASTALI		Età' stimata (2024)	Stagioni silvane (ss/ss)	Periodo	Tipologia intervento	Superficie netta intervento (ha)	DATI TECNICI (anno 2024)				INCENDI		VINCOLI PRESENTI	PARERI PREVENTIVI ACQUISITI	PARERI DA ACQUISIRE IN FASE DI ATTUAZIONE	NOTE
				Foglio	Particelle						Provvigione (m3/ha)	Im (m³/ha)	Ripresa (ha)	Densità matricinatura (n)	Anno	Superficie incendiata (ha)				
F1	F1	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 1	11	19p	-	-	-	Messa in sicurezza della fascia boscata mediante abbattimento di tutti gli alberi con dimensione superiore a 22,5 cm su una fascia di almeno 30 metri di larghezza. Vedi paragrafo 2,7. Vedi allegato n. 5.	3,30	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS	-	-	-
F2	F2	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 2	11	182p	-	-	-		2,70	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS	-	-	-
F3	F3	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 3	11	182p	-	-	-		0,63	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS	-	-	-
F4	F4	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 4	7 11	105p 7p, 12p, 19p, 186p	-	-	-		6,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS, ARCrp	-	-	-
F5	F5	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 5	10 11	5p, 15p, 29p 7p, 8p, 9p, 19p, 172p, 186p	-	-	-	Messa in sicurezza della fascia boscata. Vedi allegato 5 - Scheda F4. Vedi paragrafo 2,7.	50,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS, ARCrp	-	-	-
F6	F6	Compresa speciale per la messa in sicurezza della viabilità e degli edifici appartenenti all'Università Agraria e delle fasce confinanti con proprietà private	Fascia 6	5 10 11	257p 5p, 6p, 15p, 28p, 33p, 34p, 36p, 37p 19p, 172p, 182	-	-	-		23,00	-	-	-	-	-	-	ZPS, ZSC, BOS, ACQ, ARCrp, PAI	-	-	-